

STATUTO SOCIALE ADEGUATO alle NORMATIVE obbligatoriamente PREVISTE dal D.LGS n. 36/2021

COSI' COME MODIFICATO dal D.LGS N. 163/2022 e dal D.LGS N. 120/2023

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - CARATTERE: E' costituita un'Associazione sportiva a carattere dilettantistico (da questo momento in poi Associazione) senza fine di lucro, denominata: **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Hanuman Gym; in Sigla "Hanuman Gym A.S.D."** (da ora innanzi ASSOCIAZIONE) sodalizio senza finalità di lucro avente sede legale a **Crotone in via G. Corigliano n. 2.** Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative, nell'ambito della stessa provincia e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale nell'ambito dello stesso comune o di comuni limitrofi. **L'Associazione è costituita ai sensi degli artt.36 e seguenti del C.C. della Legge 289/2002 (per la parte rimasta in vigore), del Decreto Legislativo 36/2021 così come modificato dal D.Lgs n. 163/2022 e del D.Lgs n. 120/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 148 comma 8 del TUIR (di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).** L'Associazione decide di affiliarsi al CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale – Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI), accettandone e impegnandosi a conformarsi allo Statuto ed ai Regolamenti interni dell'Ente stesso, ma potrà altresì affillarsi ad ulteriori Organismi affilianti (FSN/DSA/EPS) anche contemporaneamente nonché ad Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale, accettandone i relativi Statuti, Regolamenti e direttive ed accettando altresì incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva nonché delle Discipline Associate, cui la stessa aderisce, dovessero adottare a suo carico in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. L'Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa o razziale. Può istituire sedi operative nei luoghi e nelle località ritenute più idonee allo svolgimento delle attività istituzionali.



[Handwritten signature]

ART. 2 OGGETTO – L' ASSOCIAZIONE, ha lo scopo di rispondere alle istanze democratiche provenienti da tutto il territorio comunale, nonché dei Comuni limitrofi; è centro permanente di vita associativa e svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. In particolare, l'Associazione, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, così come modificato dai D.Lgs n. 163/2022 e D.Lgs. n. 120/2023 e successive modificazioni e integrazioni, ha per oggetto **l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica stessa, con particolare riguardo alle discipline previste nell'atto costitutivo e nello statuto, in ogni forma e manifestazione (sia a livello amatoriale, promozionale che agonistico) ovvero, la promozione e la pratica di tutte le attività sportive dilettantistiche riconosciute ai fini dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo Sport, Riconosciute e Organizzate dal CONI e dai cosiddetti Organismi Affiliati (FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (FSN), ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (EPS) e DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE (DSA)) dallo stesso riconosciuti, COMPRESSE LE MODALITA' ALLENANTI o SPECIALITA' CONNESSE ALLE STESSE DISCIPLINE SPORTIVE, tra le quali in special modo ma non esaustivamente e CON METODOLOGIE DIVERSIFICATE: Muay Thai, MMA, Judo, Pugilato, Body Building, Funtional Training, Avviamento allo sport, Total Body, Pilates, Ginnastica dolce, Ginnastica posturale.** Nell'ambito delle attività principali, l'Associazione potrà, ai fini del mantenimento dell'iscrizione Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e gestito dalla Società Sport e Salute SPA:

- Partecipare e/o Organizzare **Attività Sportiva** ovvero competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall'Organismo sportivo al quale (ai quali) l'Associazione deciderà di affidarsi e che riconoscerà (riconosceranno) l'associazione stessa ai fini sportivi, i cui risultati siano riconosciuti dallo (dagli) stesso (stessi) Organismo (Organismi) sportivo (sportivi).

1
A

Quindi è l'insieme degli eventi sportivi la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene

all'Organismo Sportivo. Ciascun evento sportivo è caratterizzato da una gerarchia standardizzata

PROVINCIALE – REGIONALE – NAZIONALE - INTERNAZIONALE; DAL VIVO – ON LINE;

- Organizzare Attività sportiva amatoriale e promozionale ovvero riunioni, saggi nonché centri estivi e invernali con finalità sportive, in impianti sia all'aperto che al coperto, anche in collaborazione con FSN/DSA/EPS a cui sia affiliata;

- Partecipare e/o Organizzare a **Attività Formativa** ovvero a iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo affiliante (FSN/DSA/EPS) che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l'Associazione, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l'ordinamento sportivo. Le attività formative (corsi, convegni, congressi, stage) possono essere organizzate direttamente dall'Organismo sportivo affiliante o dall'Associazione e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.

- Partecipare e/o Organizzare **Attività Didattica** ovvero corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall'Organismo sportivo di affiliazione e/o dall'Associazione stessa, per attività riconosciute Organismo affiliante;

L'Associazione potrà altresì **esercitare attività diverse da quelle principali** (ovvero l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica stessa), a **condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,**

AA.

della legge 23 agosto 1988, n. 400.

A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri derivanti dal Decreto Ministeriale di cui sopra. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 bis del D.Lgs n. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al periodo precedente.

L'associazione potrà organizzare ed esercitare a tal proposito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- La gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;
- L'attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali bar interno, spaccio, punti di ristoro, somministrazione di alimenti e bevande preconfezionati, precotti e similari (tra cui eventuali integratori alimentari), intrattenimento musicale;
- La manutenzione dell'attrezzatura sportiva indispensabile allo svolgimento delle discipline sportive organizzate dall'ASD, oggetto dello statuto e delle quali si è ottenuto il riconoscimento attraverso l'iscrizione al registro CONI, ad uso esclusivo dei soli soci e/o tesserati dell'ente nazionale di appartenenza;
- Organizzare progetti tesi alla valorizzazione del territorio attraverso lo sport;
- Organizzazione, a favore dei propri soci e/o tesserati dell'ente nazionale di appartenenza viaggi e turismo sociale di tipo e finalità sportive.
- L'editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività istituzionale e lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport;
- L'esercizio, ai fini meramente di autofinanziamento, di attività di natura commerciale, connesse alle attività istituzionali, (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

sponsorizzazioni, vendita di abbigliamento e attrezzatura sportiva relativi alle discipline sportive praticate, gestione di punto ristoro), osservando le normative amministrative fiscali vigenti; Ai sensi dell'articolo 9 comma 1-bis del D.L.vo 36/2021, per come modificato dall'art. 4, del D. L.vo 05.10.2022, n. 163, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promozionari, pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto (sopra menzionato) del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il MISE, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 3 – DURATA: L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato secondo le norme previste dal presente Statuto.

Art. 4 – SOCI: Possono essere ammessi a divenire Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di ambo i sessi, interessate all'attività svolta dalla stessa. Essi sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione, se espressamente stabilita dal Consiglio Direttivo, e comunque di una quota associativa annuale la cui entità e modalità di pagamento viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali di ammissione ed associative sono intransmissibili (se non mortis causa) e non sono rivalutabili. I Soci si distinguono in:

- **Soci FONDATORI;** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

- **Soci ORDINARI;** sono coloro che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione per svolgere un'attività contemplata negli scopi del presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. I giovani di età inferiore agli anni diciotto presentano domanda di ammissione completa di consenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale. **Tanto i Soci Fondatori quanto i Soci Ordinari hanno medesimi diritti e obblighi. E' esclusa per tutti i Soci la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.**

ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE E DI RINNOVO : La domanda di ammissione da parte di un

aspirante socio, nella quale ne devono essere indicate le generalità complete, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità, a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali, il numero di telefono, nonché l'accettazione integrale ed incondizionata dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti Interni dell'Associazione, nonché di quelli delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate cui l'Associazione stessa è affiliata, dovrà essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo il quale si pronuncerà inappellabilmente entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della stessa. Gli aspiranti associati mediante la sottoscrizione della domanda di ammissione **accettano le forme assicurative adottate dall'Associazione** (attraverso le Istituzioni cui la stessa è affiliata) contro gli infortuni personali degli stessi soci che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività sportive alle quali i soci aderiscono spontaneamente. La validità della qualità di socio efficacemente è conseguita all'atto della deliberazione di ammissione del nuovo socio, da parte del consiglio direttivo che è, senza indugio, annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce all'organismo (o agli organismi) sportivo nazionale di riferimento (FSN/DSA/EPS) per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte. Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati.

ART. 5.1 – GLI OBBLIGHI DEI SOCI: I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti da quanto disposto dal presente Statuto, dai Regolamenti Interni nonché dalle delibere approvate e dagli eventuali provvedimenti disciplinari inflitti dall'Associazione, nonché dagli statuti, norme, regolamenti, delibere e provvedimenti disciplinari delle FSN/DSA/EPS cui l'Associazione decida di affidarsi.

ART. 5.2 – DIRITTI DEI SOCI: Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e a frequentare i locali e gli impianti sportivi

AN

dell'Associazione medesima. Al socio è altresì riconosciuto il diritto di Voto (secondo il principio del voto singolo) ed il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'art.19. In rappresentanza del minore vota l'esercente la potestà genitoriale.

Al socio nessuna remunerazione è dovuta, per l'eventuale opera prestata a favore dell'Associazione, eccetto Rimborsi Spesa (a piè di lista) per spese documentate affrontate in occasione di trasferte effettuate in rappresentanza dell'Associazione stessa.

Art. 5.3 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO: La qualifica di Socio si perde per:

- **DECESSO** del socio stesso;

- **RECESSO** per volontà del Socio che presenti le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano o via e-mail e nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento interno; la perdita di qualifica, per recesso, non è subordinata ad una delibera scritta del Consiglio Direttivo ma opera automaticamente; copia dell'istanza di recesso dev'essere conservata agli atti dell'associazione il recesso va in ogni caso indicato nel libro dei soci

- **MOROSITA' relativa alla quota associativa annuale:** il socio che nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza del rinnovo della quota associativa annuale (1° ottobre di ogni anno sociale) non provvede al versamento della quota stessa perde automaticamente la qualifica di socio ed è escluso dall'associazione previa delibera del Consiglio direttivo, trascritta nel libro dei soci e comunicata all'interessato attraverso mezzo congruo quale E-mail;

- **MOROSITA' PER MANCATO PAGAMENTO dei CORRISPETTIVI SPECIFICI** (de-commercializzati ai sensi dell'ART. 148 comma 3 TUIR, per servizi erogati dall'Associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali); Entro 60 gg dal mancato versamento di corrispettivi specifici la perdita della qualità di socio per MOROSITA' viene dichiarata, previa delibera del Consiglio direttivo, trascritta nel libro dei soci e comunicata all'interessato attraverso mezzo congruo quale E-mail;

- **ESCLUSIONE** L'esclusione si configura altresì nel momento in cui il Socio attui un comportamento in contrasto con le finalità e gli scopi cui l'Associazione si ispira, non collabori per il raggiungimento delle

AA.

finalità con gli altri Associati, vengano a mancare la capacità di agire o di intendere e di volere e, in ogni caso, quando il Socio arrechi danni morali o materiali all'Associazione. L'esclusione viene dichiarata previa delibera del Consiglio direttivo, trascritta nel libro dei soci e comunicata all'interessato attraverso mezzo congruo quale E-mail.

ART. 5.4 – SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO: l'Associazione potrà avvalersi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 36/2021, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di **VOLONTARI** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Le prestazioni sportive dei volontari, di cui al periodo precedente, **non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito, dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche, nell'ambito del mandato loro conferito dall'assemblea dei soci.**

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione assicurerà i volontari per la responsabilità civile verso i terzi, eventualmente avvalendosi delle apposite polizze numeriche stipulate dall'Organismo Affiliante (FSN/DSA/EPS).

Art. 5.5 – TESSERAMENTO AGLI ORGANISMI AFFILIANTI RICONOSCIUTI DAL CONI:

Al sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2021,

- *Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una ASD/SSD e, nei casi ammessi, con una FSN, DSA, EPS anche paralimpici.*
- *Il tesseramento non determina la nascita di alcun rapporto associativo.*
- *Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta*

personalmente il proprio assenso.

Per essere tesserato con FSN/DSA/EPS con i quali l'Associazione intenderà affiliarsi, l'aspirante tesserato dovrà compilare apposita domanda di tesseramento alla/e FSN/DSA/EPS a cui l'associazione stessa è affiliata. Dall'atto di tesseramento alla/e FSN/DSA/EPS, il tesserato stesso è autorizzato a svolgere attività sportiva con l'ASSOCIAZIONE e, nei casi ammessi, con la FSN o DSA o EPS a cui l'associazione stessa è affiliata e a cui il soggetto stesso è tesserato, anche dietro pagamento di corrispettivi specifici de-commercializzati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 148 comma 3 del TUIR (di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Art. 6 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA: I Soci, aderendo all'Associazione ed accettando lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui l'Associazione stessa è affiliata, si impegnano a non adire ad altre autorità che non sia quella di un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, come di seguito specificato nel presente statuto all'articolo 15.

Art. 7 – ORGANI ASSOCIATIVI: Organi dell'Associazione sono:

1) l'ASSEMBLEA DEI SOCI organo sovrano; 2) IL CONSIGLIO DIRETTIVO; 3) IL PRESIDENTE.

Art. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI: è l'organo sovrano dell'associazione.

✓ Essa è indetta in via ordinaria in 1° e in 2° convocazione mediante avviso affisso nella bacheca sociale, nonché invio all'indirizzo e-mail (risultante nel libro degli associati) oppure attraverso avviso via whatsapp (all'utenza telefonica risultante nel libro degli associati) di ciascun socio avente diritto di voto, almeno quindici giorni prima della riunione stessa. Tra la prima e la seconda convocazione dovranno passare almeno 24 ore.

✓ L'assemblea dei soci straordinaria è indetta, sempre secondo le stesse modalità, almeno quindici giorni prima della riunione stessa. Essa può essere richiesta da almeno un quarto degli associati, dal consiglio direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti oppure anche

AA.

soltanto dal Presidente. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente

dell'associazione indicando l'ordine del giorno proposto e, se sussistono i presupposti a termini

statutari, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro i 30 giorni successivi. Tra

la prima e la seconda convocazione dovranno passare almeno 24 ore.

L'avviso di convocazione, sia dell'assemblea ordinaria che di quella straordinaria, deve riportare il

giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea e gli argomenti posti all'ordine del giorno non potendosi

deliberare su argomenti ulteriori rispetto a quelli previsti nello stesso ordine del giorno.

Art. 8.1 – RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI -

L'Assemblea ordinaria **NON ELETTIVA** si riunisce dal vivo o (qualora fosse necessario a causa delle

situazioni contingenti o per normative vigenti) con modalità on line che permettano l'identificabilità ed

il voto segreto (qualora fosse richiesto):

- Almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno precedente, su

convocazione del Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare: sulla relazione annuale del

Presidente dell'Associazione; sull'attività svolta nell'annata precedente; sul Rendiconto

economico - finanziario dell'anno precedente;

- essa si riunisce altresì entro la chiusura dell'anno per discutere e deliberare sul rendiconto

economico finanziario preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea ordinaria **ELETTIVA**, dal vivo o (qualora fosse necessario a causa delle situazioni

contingenti o per normative vigenti) con modalità on line che permettano l'identificabilità ed il voto

segreto (qualora fosse richiesto) ogni 4 anni per eleggere il PRESIDENTE, i MEMBRI DEL CONSIGLIO

DIRETTIVO, eventuali altri organi sociali.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta sia necessario a causa di eventi di natura

straordinaria oppure nei casi di modifica dello Statuto o di Scioglimento dell'Associazione.

Art. 8.2 – DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE: Ogni Socio nelle Assemblee ordinarie e straordinarie

ha diritto ad un solo voto secondo il principio del voto singolo previsto dall'art. 2532 C.C.. Possono

intervenire nell'Assemblea e partecipare alle deliberazioni tutti coloro che siano Soci da almeno 3 mesi, che siano in regola con i pagamenti delle quote associative e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. **In rappresentanza del minore vota l'esercente la potestà genitoriale.** Un Socio con diritto di voto anche se membro del Consiglio Direttivo, può rappresentare un solo altro socio che goda dello stesso diritto, salvo che per l'approvazione di bilanci e rendiconti e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. In queste ultime due circostanze, infatti, è esclusa per qualsiasi Socio la possibilità di rappresentarne un altro. Il voto non può essere espresso per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

AA

Art. 8.3 - ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE IN 1° E 2° CONVOCAZIONE:

Le **Assemblee ordinarie** sono valide in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno di coloro che hanno diritto al voto. In seconda convocazione s'intenderanno validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Le **Assemblee straordinarie** s'intendono validamente costituite in prima convocazione solo se sono presenti almeno DUE TERZI dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione solo con la presenza di almeno la UN TERZO dei Soci aventi diritto a voto.

Le deliberazioni, sia nel caso delle Assemblee Ordinarie che di quelle Straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con il **voto favorevole della metà più uno dei presenti.**

Per le deliberazioni relative a persone si deve adottare lo scrutinio segreto. Per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare dal Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea, solitamente, è presieduta da un **Presidente dell'Assemblea** che normalmente è il Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, o comunque in alternativa, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

L'Assemblea medesima elegge altresì un **Segretario dell'Assemblea** che redige il verbale che dovrà essere sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 8.4 - POTERI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA - L'Assemblea in sede ordinaria:

✓ Nomina il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;

✓ Nomina la Commissione di scrutinio;

✓ Delibera:

• Sulla Relazione annuale del Presidente circa l'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;

• Sull'approvazione del Rendiconto economico - finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;

• Sull'approvazione del Rendiconto economico - finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo; - sulla approvazione delle quote di ammissione dei nuovi Soci e su quelle associative annuali preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo;

• Sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione di eventuali contributi associativi straordinari dovuti dagli Associati;

• Su i criteri ai quali l'Associazione dovrà ispirare la propria attività;

• Sull'approvazione del Bilancio Preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

• Sulle modalità, per l'elezione del Presidente dell'Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo e sulla proposta di scioglimento dello stesso, nonché sui regolamenti interni;

• Sulla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo riunendosi almeno quindici giorni prima della convocazione elettiva;

• Su qualsiasi altro argomento posto all'Ordine del Giorno.

Art. 8.5 – POTERI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA: L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

✓ Sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;

✓ Sullo scioglimento dell'Associazione;

✓ Ogni qualvolta sia necessario a causa di eventi di natura straordinaria.

Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio Direttivo è composto da un **minimo di tre membri fino ad un massimo di sette**, compreso il Presidente, eletti tra i Soci, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. **Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge il Vicepresidente e il Segretario. Il**

Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci

attraverso due distinte votazioni. La composizione del Consiglio Direttivo, per quanto riguarda la

tipologia delle cariche interne, potrà essere adeguata senza particolari formalità alle esigenze dettate

da necessità operative della Associazione stessa. Vigè il **principio della eleggibilità libera degli organi**

amministrativi dell'Associazione. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il

pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non siano stati assoggettati da parte

del CONI o di FSN/DSA/EPS a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori

ad un anno. I membri del Consiglio Direttivo esplicano il loro ufficio a titolo gratuito. Di conseguenza

ai componenti il Consiglio Direttivo non è normalmente dovuto alcun compenso per l'attività inerente

il mandato Istituzionale. Lo stesso Consiglio, tuttavia, potrà deliberare l'erogazione di RIMBORSI SPESE

(esclusivamente per spese di VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO, fuori dal comune di residenza del

percipiente), nonché la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali che

devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze

o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Ai sensi dell'articolo 11 del D.L.gs 36/2021 recante le **Incompatibilità**, è fatto divieto agli

amministratori dell'Associazione Sportiva Dilettantistica di ricoprire qualsiasi carica in altre

Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva

nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove

paralimpici, riconosciuti dal CIP.

La qualità di Consigliere può cessare per scadenza del mandato, decesso, dimissioni, assenza

ingiustificata per 4 (quattro) volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, o per gravi fatti od

omissioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni. La perdita della qualità di Consigliere

dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo stesso l'interessato non avrà diritto al voto. Per la

validità della delibera occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le dimissioni

devono essere comunicate al Consiglio Direttivo all'attenzione del suo Presidente a mezzo

raccomandata. Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti dovranno incaricare di ricoprire la carica il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea elettiva oppure, in caso di impossibilità, provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti. Nell'eventualità di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo s'intenderà decaduto insieme con il Presidente ed occorrerà procedere tempestivamente a nuove elezioni

Art. 9.1 – I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- a) Attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci, adotta deliberazioni, delibera, sottopone al voto della Assemblea e manifesta pareri su tutti i problemi che interessano l'Associazione;
- b) Redige i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- c) Approva programmi tecnico-sportivi per la preparazione agonistica/promozionale degli atleti;
- d) Nomina le figure tecniche ed organizzative nelle varie discipline, che potranno essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In quest'ultima circostanza essi potranno partecipare al Consiglio Direttivo, soltanto con finalità consultive, qualora fosse deciso, all'atto della convocazione da parte del Consiglio Direttivo stesso;
- e) Delibera sulle domande di ammissione dei Soci;
- f) Adotta provvedimenti disciplinari;
- g) Determina annualmente l'entità e la modalità di riscossione delle quote di ammissione, associative e propone eventuali ulteriori contributi straordinari a carico dei soci da sottoporre all'esame e alla delibera assembleare;
- h) Stabilisce le quote di partecipazione alle diverse attività sociali e/o le quote di utilizzo degli spazi del Centro Sportivo Hanuman Gym;
- i) Provvede, previa ratifica dell'Assemblea, alla nomina e designazione di propri rappresentanti,

AA

nell'ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita;

j) Costituisce eventuali Commissioni tecniche;

k) Redige i Rendiconti economici e finanziari consuntivi e gli eventuali Bilanci preventivi;

l) Fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci stessi;

m) Assume le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente, e del coordinamento dei collaboratori coordinati e continuativi nonché dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;

n) Assume decisioni in merito all'utilizzo, nonché all'eventuale entità di emolumenti nonché di rimborsi spesa a favore di:

✓ **Volontari**, per come intesi ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 36/2021;

✓ **Lavoratori Sportivi**, per come definiti ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 36/2021, (l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara e ogni altro tesserato dell'organismo affiliante, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti sopra indicati le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale, che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), nella forma di **rapporto di lavoro subordinato o di rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative** ai sensi dell'articolo

AA

409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile. Ricorrendone i presupposti. Non rientrano

nel concetto di Lavoratore Sportivo. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono

prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori

dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi

tenuti dai rispettivi ordini professionali.

✓ **Prestatori di lavoro occasionale**, secondo il regime ordinario.

✓ Di **collaborazioni coordinate e continuative Amministrativo Gestionali**, ricorrendone i

presupposti, ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e

successive modifiche. Non rientrano in tale alveo coloro che forniscono attività di carattere

amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere

iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

✓ **Lavoratori Dipendenti non sportivi**.

o) Effettua la concreta individuazione delle attività secondarie e strumentali (ulteriori rispetto a

quelle già previste all'articolo 2 del presente Statuto), **previste dall'articolo 9 del D.Lgs n.**

36/2021, diverse da quelle di interesse generale esercitabili, consentite dal presente statuto,

nel rispetto dei limiti e criteri derivanti dal Decreto (la cui emanazione è prevista dallo stesso

articolo 9 di cui sopra) **del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso**

delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (la cui

emanazione è prevista dallo stesso articolo 9 di cui sopra).

p) Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021

e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Art. 9.2 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: Si riunisce su convocazione scritta del Presidente

contenente gli argomenti all'O.d.G. da affiggere nella bacheca della sede sociale e da inviare via email

(all'email risultante sul libro degli associati) agli interessati **almeno 5 giorni prima** della data fissata per

111

l'adunanza od anche senza formalità (nel caso tutti i componenti siano d'accordo), tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno uno dei membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse con l'attività sportiva, nonché con la gestione amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, in mancanza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina un presidente per l'adunanza. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei Soci della questione sportiva dell'Associazione. **Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto. Non è ammessa delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo.**

Art. 10 – il PRESIDENTE: Rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma legale; in virtù di ciò è investito di ogni potere relativamente alla gestione ordinaria dell'Associazione, ivi compreso quello di poter stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, intrattenere i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati, procedere ad acquisti di beni mobili ed immobili. In quest'ultimo caso è però necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Nella eventualità di sue dimissioni, impedimento, definitivo e per qualsivoglia motivo, a svolgere le sue mansioni, di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'esclusiva gestione ordinaria dell'Associazione fino all'Assemblea ordinaria dei Soci convocata tempestivamente per procedere all'elezione dei nuovi componenti gli Organi associativi.

Art. 11 – IL VICE-PRESIDENTE: È l'immediato collaboratore del Presidente; in caso di motivata assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne svolge le mansioni. A questi, per particolari compiti istituzionali, il Presidente può rilasciare delega.

Art. 12 – IL SEGRETARIO: ha in consegna i libri delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci e ne redige i verbali, attende alla corrispondenza e cura la tenuta dell'albo dei Soci.

AA

Art. 13 - Obblighi di comunicazione

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

ART. 14 - Organo di controllo (FACOLTATIVO):

1. È in facoltà dell'Assemblea nominare, in composizione monocratico, l'Organo di controllo.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera da parte dell'Assemblea, la revisione legale dei conti.

Art. 15 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del D.Lgs 36/2021 destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- ✓ dalle quote sociali (di adesione, periodiche, corrispettivi specifici per servizi in diretta attuazione degli scopi statutari);
- ✓ dai contributi volontari (erogazioni liberali, donazioni, lasciti) di soci oppure di terzi;
- ✓ dai contributi ottenuti da enti pubblici o da Organismi Affilianti (FSN/DSA/EPS) per il raggiungimento delle finalità statutarie o per specifici progetti nell'ambito delle stesse finalità;

- ✓ dai crediti verso i Soci ed in generale verso i terzi;
- ✓ dagli eventuali beni immobili, immobilizzazioni immateriali e finanziarie;
- ✓ dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- ✓ da disponibilità liquide;
- ✓ da eventuali utili o avanzi di gestione.

La gestione del Patrimonio e dei mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale avviene con esclusione di qualsiasi scopo di lucro. E' fatto divieto di distribuire, durante la vita dell'associazione, tra i soci, UTILI o AVANZI di GESTIONE né in modo diretto né indiretto: si applica, a tal proposito, l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 16 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO: Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° settembre e terminano il 31 agosto. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il progetto di Rendiconto resta depositato presso la sede dell'Associazione, consultabile da parte di tutti i Soci, nei sette giorni precedenti l'Assemblea, secondo gli orari di apertura della Segreteria della Associazione. Allo stesso modo, il Rendiconto approvato resterà depositato presso la sede dell'Associazione e sarà sempre consultabile da parte di tutti i Soci, secondo gli orari di apertura della Segreteria. Il risultato positivo di gestione, eventualmente riveniente dalla gestione associativa verrà obbligatoriamente destinato allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio;

E' prevista in modo categorico l'assenza di fini di lucro, ai sensi dell'articolo 8 del D. L.gs 36/2021 per cui l'Associazione si impegna a destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Ai fini di cui sopra è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si applica

A.A.

l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112

secondo cui "si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi

individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui

all'articolo 51 del D.L. vo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze").

Art. 17 – CONTROVERSIE COLLEGIO ARBITRALE: Eventuali controversie in merito a problematiche

AA

associative e statutarie sorte tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte

alla competenza di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri: i primi due nominati direttamente da

ognuna delle parti ed il terzo dai primi due, ed avente quest'ultimo funzioni di Presidente del Collegio

Arbitrale. Qualora i primi due arbitri non si accordino sul terzo nominativo, verrà nominato Presidente

del Collegio, il Presidente del Tribunale in cui avrà a quel tempo sede l'Associazione. Detto Collegio

rimarrà in carica fino alla risoluzione della controversia. Il loro lodo sarà inappellabile. Essi agiranno

quasi arbitri ai sensi dell'art.810 e segg. del C.p.c. e le loro decisioni potranno essere dichiarate

esecutive secondo quanto previsto dall'art.825 del C.p.c.

Art. 18 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE: Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è

deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria. La richiesta di indire l'Assemblea

straordinaria che disponga lo scioglimento deve essere **presentata da almeno i due terzi dei Soci**

aventi diritto al voto. In Prima convocazione, ai fini della corretta composizione dell'assemblea stessa,

occorrerà la presenza di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione

solo con la presenza di almeno metà dei Soci aventi diritto a voto. Sia in prima che in seconda

convocazione lo scioglimento deve essere approvato da almeno la metà più uno dei soci presenti ed

esprimenti il solo voto personale, con possibilità di portare una sola ulteriore delega.

In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio residuo verrà obbligatoriamente devoluto per fini

sportivi. Lo scioglimento può essere deliberato anche dal consiglio direttivo nel caso di rinnovo delle

cariche sociali, qualora, convocata l'assemblea ordinaria elettiva nelle modalità previste dal presente

statuto nessun socio manifesti la volontà di candidarsi; in tal caso il Consiglio Direttivo uscente è

obbligato a deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 19 - NORME APPLICABILI: Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto


valgono le disposizioni in materia dettate dagli Statuti e Regolamenti interni del CONI, delle

FSN/DSA/EPS cui aderisca l'Associazione, oltre che comunque dal Codice civile nonché alle normative


vigenti (Regionali e Nazionali) in materia di sport Dilettantistico.

Crotone, 09 giugno 2024

Il Presidente dell'Assemblea



Il Segretario dell'Assemblea



HANUMAN GYM A.S.D

Via G. Corigliano, 2 - 88900 CROTONE

C.F. 91044570793 P.Iva 03437940798

C.U. E06UCUD